

## **SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO 2015 / AGGIORNAMENTO 2019**

### **RELAZIONE**

Una delle più rilevanti novità introdotte dalla Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” è il superamento del sistema basato sui cosiddetti “requisiti tecnici cogenti e facoltativi” delle opere edilizie.

La L.R. n. 15/2013 infatti, all’articolo 59, provvede ad abrogare le seguenti disposizioni regionali:

- a) deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 1995, n. 593 (*Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (art. 2 legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni)*);
- b) deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2000, n. 268 (*Schema di Regolamento edilizio tipo- aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90)*);
- c) deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2001, n. 21 (*Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95)*).

In tal modo è mutato l’intero sistema regionale di verifica e rispetto dei requisiti tecnici, costruito su successivi aggiornamenti di requisiti cogenti e raccomandati e si è fatto riferimento all’articolo 11, comma 1, della L.R. n. 15/2013 che prevede la “conformità dell’intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive”.

Pertanto, pur fermo il principio incardinato all’articolo 9 della suddetta Legge, che prevede che i titoli abilitativi siano conformi alla disciplina dell’attività edilizia e alle discipline di settore, appare chiara la volontà del legislatore regionale di sostituire i “requisiti cogenti e volontari” con asseverazioni di conformità all’insieme complessivo delle norme tecniche vigenti.

Ulteriore novità introdotta dall’art. 50 della Legge è il superamento della duplicazione di normative vigenti, infatti il comma 1 stabilisce tale principio di non ridondanza di norme sovraordinate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di ridurre la complessità e l’eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio.

A tale scopo, all’interno della DGR 994 del 7 luglio 2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)” il legislatore regionale ha ulteriormente stabilito che la competenza della ricognizione e dell’aggiornamento delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia è in capo alla struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia.

La variante alle Schede Tecniche di Dettaglio 2015 ha eliminato le schede relative ai requisiti cogenti e le schede obiettivo, di cui all’articolo 56 del RUE, sono state mantenute quale orientamento per una corretta progettazione degli interventi e richiamano di volta in volta o la normativa sovraordinata o le presenti Schede Tecniche di Dettaglio che ne definiscono i contenuti con riferimento alle esigenze che devono essere soddisfatte, in particolare per gli interventi sull’esistente e ai metodi di verifica dei progetti e delle opere eseguite.

Per quanto non trova indicazione nelle Schede Tecniche di Dettaglio, la stessa DGR 994/2014 stabilisce che “il testo degli atti normativi di riferimento deve essere reso disponibile”, sempre a cura della struttura regionale come sopra descritta, “sul sito web della Regione, nei formati che consentano a tutti i cittadini

*di poterli consultare e trarne copia”.*

Sono state mantenute, le Schede necessarie a specificare la disciplina comunale con particolare riferimento ai livelli prestazionali migliorativi e di eccellenza finalizzati a garantire una migliore sostenibilità degli interventi edilizi quale politica prioritaria dell'Amministrazione che viene incentivata anche tramite ampliamenti volumetrici.

A Distanza di quattro anni dal 2015, è stato effettuato un monitoraggio in merito agli effetti sugli interventi edilizi che sono stati eseguiti sul territorio alla luce dell'eliminazione dei requisiti cogenti, constatando che la mancanza di riferimenti tecnici di guida ha portato a una diminuzione della qualità del costruire. L'attività edilizia ha avuto un incremento degli interventi soprattutto per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Questo effetto di assoluto valore positivo ha necessità di essere sostenuto da una normativa che precisi alcuni elementi tecnici a sostegno della qualità del costruire e del vivere anche con riferimento ai temi di carattere ambientale. Si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del contenuto delle Schede tecniche, intervenendo sulle seguenti:

**CONTROLLO DELL'ILLUMINAMENTO NATURALE - dE 4.7:** Si è specificato che nei cambi d'uso verso la destinazione residenziale devono essere garantiti parametri di illuminamento naturali analoghi a quelli della nuova costruzione. Si è chiarito quali destinazioni d'uso possono usufruire dell'illuminazione artificiale ed eventualmente di dispositivi di coinvolgimento e trasporto della luce naturale. E' stato introdotto, per gli interventi di nuova costruzione residenziali, l'obbligo che le finestre esterne devono essere posizionate e dimensionate in modo da permettere oltre all'adeguata illuminazione dei piani anche la visione lontana anche da persone sedute (misure di facilitazione per persone con capacità motorie ridotte o impedita).

**VENTILAZIONE - dE 4.9:** Si è specificato che nei cambi d'uso verso la destinazione residenziale devono essere garantiti parametri ventilanti analoghi a quelli della nuova costruzione. E' stato introdotto l'obbligo del comando manuale o automatizzato manovrabile, anche da posizione seduta, per lucernari e simili. E' stato introdotto l'obbligo del riscontro d'aria per unità immobiliari di nuova realizzazione nei cambi d'uso e nei frazionamenti, al fine di garantire la realizzazione di nuovi alloggi, con caratteristiche igieniche adeguate a fronteggiare l'aumento delle temperature indotte dal cambiamento climatico e idonee a limitare l'utilizzo dei condizionatori.

**CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI INVERNALI - dE 7.1:** adeguamento alle normative sopravvenute anche per tenere conto dell'entrata in vigore il 01/01/2019 dell'obbligo di realizzare nuovi edifici NZEB. L'adeguamento alle normative ha necessitato altresì di un coordinamento in relazione alle norme urbanistiche relativi ai livelli migliorativi e di eccellenza;

**ASSENZA/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - dE8.1:** per facilitare l'inserimento degli ascensori negli edifici esistenti è stata inserita la possibilità di realizzare volumi tecnici di collegamento fra l'impianto e l'edificio.

**ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE - dE 8.2:** in questo obiettivo sono stati aggiunte alcune specifiche relative agli interventi sugli edifici esistenti per consentire maggiori possibilità di modifica e mantenere contemporaneamente un controllo sulla qualità degli interventi a garanzia della qualità di vita dei futuri occupanti.

E' stata specificata la norma relativa alla cubatura d'aria equivalente in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente legittimo, specificando un'altezza minima per i locali principali. Inoltre, è stato riproposto il punto inerente al mantenimento o miglioramento delle condizioni di igiene e fruibilità in caso di interventi su unità immobiliari legittime.

Infine è stata inserita la possibilità in tutto il territorio di realizzare abbaini nel caso del recupero dei sottotetti ai fini abitativi per migliorare il benessere, specificando che nel caso di interventi su beni storici-documentali, tale possibilità è subordinata al parere favorevole della CQAP al fine di garantire la tutela architettonica del bene edilizio.

**CURA DEL VERDE, PERMEABILITÀ E MICROCLIMA URBANO -dE 8.4:** inserita una specifica sul metodo di computo di superfici in elevazione.

RISPARMIO E RIUSO DELLE ACQUE - dE 9.1: è stato adeguato l'obiettivo alle indicazioni della normativa UNI/TS 11445:2012.